



# COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL **CONSIGLIO COMUNALE** N. **9**  
**29/03/2017**

=====

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2017 - Determinazioni.**

=====

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:50** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

n	Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
1	<b>COLOMBATTO Sergio</b>	Sindaco	X		
2	<b>DEMARIA Enrico</b>	Vice Sindaco	X		
3	<b>TARGA Manuela</b>	Assessore		X	
4	<b>BALLESIO Franco</b>	Consigliere	X		
5	<b>BARBISO Dario</b>	Consigliere	X		
6	<b>CANDELO Giorgio</b>	Consigliere	X		
7	<b>RIVA Erica</b>	Consigliere		X	
8	<b>PERRERO Giada</b>	Consigliere	X		
9	<b>BALLESIO Mario</b>	Consigliere	X		
10	<b>DI MAURO Benedetto</b>	Consigliere	X		
11	<b>COLOMBATTO Giovanna</b>	Consigliere	X		
12	<b>ROSSATO Roberto</b>	Consigliere	X		
13	<b>VALENTE Matteo</b>	Consigliere	X		
		totale	11	2	

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Barbara Re ( Si ) e Piero Molino ( Si )

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MISTRETTA Giuseppe.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**ESEGUIBILITA' : immediatamente eseguibile**

**OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2017 - Determinazioni.**

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.  
Illustra l'Assessore Molino

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito l'intervento dell'Assessore Molino, integralmente registrato e depositato agli atti con il numero 2/2017

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Visto il DLgs 267/00

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

parere tecnico: **Favorevole**

parere contabile : **Favorevole**

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

### **DELIBERA**

Di approvare al proposta di deliberazione n. **10** del 24/03/2017 , allegata alla presente, ad oggetto:

**Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2017 - Determinazioni.**

\*\*\*\*\*

Successivamente

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**Consiglio Comunale n. 10 del 2017****Oggetto:**

Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2017 - Determinazioni.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO TRIBUTI

Su proposta del sindaco / assessore sig. \_\_\_\_\_

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**Vista** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**Rilevato che** l'art. 1, commi 675, della legge 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**Visto** in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

*“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

**Visto** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella*

*determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

*«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.»;*

**Viste** le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 14/2014, nonché dalla legge 208/2015;

**Visti** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**Visto** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Vista** la Legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, che all'art. 1, comma 454, stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per gli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;

**Dato atto** che, con il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, recante "Proroga e definizione di termini"), il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

**Visto** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale dispone che per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Visto** l'art. 1, comma 42, lett. a), della L. 232/2017 il quale ribadisce, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016;

**Dato atto** che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Dato atto** altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

**Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**Vista** la Legge 147/2013, articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) che recita: "individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta";

**Visto** il testo del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica "IUC" – Componente TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili", approvato con propria deliberazione n. 30 in data 26 luglio 2014;

**Considerato** che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

**Preso atto** che il costo dei servizi indivisibili, come individuati nella deliberazione della C.C n. 15 del 30 aprile 2016, alla cui copertura è diretta la TASI ammonta complessivamente ad euro €. 10.000,00 e vista l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi sotto indicati:

Illuminazione stradale pubblica	€. 10.000,00
Servizi cimiteriali	=
Pubblica sicurezza e vigilanza	=
Manutenzione stradale e del verde pubblico	=
Servizi socio-assistenziali	=
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	=
Servizi di protezione civile	=
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale	=

**Ritenuto**, per quanto sopra indicato, di dover confermare per l'anno 2017 le aliquote già in vigore per l'anno 2016;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall'ufficio e contabile ex art. 49 del DLgs 267/00

**Votazione** \_\_\_\_\_

### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di confermare per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote TASI ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	<b>0,00</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 .....	<b>Esente</b>
3	Fabbricati rurali strumentali .....	<b>1,00</b>

- 2) Di dare atto che non risultano applicabili le detrazioni d'imposta TASI in quanto i possessori, a qualsiasi titolo, di fabbricati adibiti ad abitazione principale, sono esentati ai sensi del comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 3) Di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2017.
- 4) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 10.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto riportati:

Illuminazione stradale pubblica	€. 10.000,00
Servizi cimiteriali	=
Pubblica sicurezza e vigilanza	=
Manutenzione stradale e del verde pubblico	=
Servizi socio-assistenziali	=
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali	=
Servizi di protezione civile	=
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale	=

- 5) Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015.
- 6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze –

come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

*Successivamente, si procede a separata votazione per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.*

Il responsabile ufficio / procedimento:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA**

firmato digitalmente  
Giuseppe Mistretta

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
COLOMBATTO SERGIO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Firmato digitalmente  
DEMARIA Enrico

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Firmato digitalmente  
MISTRETTA Giuseppe

**RICORSI**

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

---